

Circolare delle Finanze e della Funzione pubblica non lascia margini ad esclusioni

Fatture, carta straccia per tutti

Dal 31/3 l'obbligo telematico riguarderà ogni ente p.a.

DI VALERIO STROPPA

Dal prossimo 31 marzo fatturazione elettronica obbligatoria anche nei confronti di scuole, università, camere di commercio, aziende del servizio sanitario nazionale e authority indipendenti (Antitrust, Agcom, Consob ecc.). Oltre naturalmente agli enti locali. Tutti i documenti dovranno necessariamente passare dal SdI, il sistema di interscambio dati gestito dall'Agenzia delle entrate. Le fatture cartacee non potranno essere più accettate delle p.a., né naturalmente pagate. A precisare l'ambito soggettivo dell'ultimo step della fatturazione elettronica verso la p.a. è stata ieri la circolare interpretativa n. 1/2015, emanata congiuntamente dai Dipartimenti delle finanze e della funzione pubblica.

L'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti degli enti pubblici è stato introdotto dall'articolo 1, commi 209-214 della legge n. 244/2007. Il dm n. 55 del 3 aprile 2013 ha dettato le disposizioni attuative, individuando i soggetti interessati per classi omogenee. Dal 6 di-

cembre 2013 tutte le amministrazioni hanno potuto avviare la sperimentazione su base volontaria, previo accordo con i rispettivi fornitori. Nei confronti delle p.a. centrali dello Stato la fattura elettronica è divenuta obbligatoria a partire dal 6 giugno 2014. Per tutte le altre amministrazioni, esclusi gli enti locali, la decorrenza era stata invece fissata in origine al 6 giugno 2015.

Tuttavia, con il dl n. 66/2014 il governo ha deciso di anticipare i tempi, fissando il termine al 31 marzo 2015 per tutti gli enti e includendo anche le autonomie locali. Poiché il dm n. 55/2013 fa riferimento all'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato predisposto annualmente dall'Istat, alcuni hanno ritenuto che la platea di applicazione dell'ulteriore ampliamento fosse composta solo dagli enti presenti nell'elenco.

Molti sono stati i quesiti pervenuti al Mef, al punto da spingere Finanze e Funzione pubblica a emanare la circolare di ieri. Il documento ricostruisce tutta l'evoluzione normativa, illustrando i profili soggettivi di ogni provvedimento legislativo.

Obbligo di fattura elettronica verso la p.a.: le date da ricordare

Classi di amministrazioni	Data di decorrenza
Tutte le amministrazioni, su base volontaria e sulla base di specifici accordi con tutti i propri fornitori	6 dicembre 2013
Ministeri, agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza e assistenza sociale, individuati come tali nell'elenco Istat	6 giugno 2014
Tutte le rimanenti amministrazioni, incluse quelle individuate come amministrazioni locali nell'elenco Istat	31 marzo 2015

La classe più ampia di soggetti interessati è quella definita dall'articolo 1, comma 2 del dlgs n. 165/2001, che include tutte le amministrazioni dello Stato: scuole di ogni ordine e grado, regioni, province, comuni, comunità montane, università, istituti autonomi per le case popolari, camere di commercio, enti pubblici non economici, Ssn, Aran e le agenzie previste dal dlgs n. 300/1999 (nonché, in

via provvisoria, il Coni).

L'articolo 1, comma 2 della legge n. 196/2009 richiama invece espressamente i soggetti indicati nell'elenco Istat, che viene pubblicato in *G.U.* entro il 30 settembre di ogni anno, e le autorità indipendenti. Da ultimo, si applica l'articolo 1, comma 209 della legge n. 244/2007, che fa riferimento alle amministrazioni autonome.

La circolare precisa che, a

partire dal 31 marzo 2015, l'obbligo di fatturazione elettronica interessa tutti gli enti considerati dai tre provvedimenti. «È appena il caso di sottolineare come questo lungo elenco di soggetti, il più delle volte rappresentativi di categorie di amministrazioni, presenti amplissime aree di sovrapposizione», puntualizzano Mef e presidenza del consiglio.

Tutti coloro che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di un qualsiasi ente pubblico, pertanto, dovranno emettere la fattura elettronica, pena la non accettazione da parte della p.a. cessionaria/committente. Si ricorda che l'unico formato accettato dal sistema di interscambio è il formato FatturaPA, vale a dire un file XML la cui autenticità e integrità del contenuto vengono garantite tramite l'apposizione della firma elettronica qualificata di chi emette la fattura. I fornitori della p.a. possono comunque avvalersi di un intermediario per la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture elettroniche, ferma restando la propria responsabilità fiscale in merito al contenuto del documento.